



**Allegato "A" all'atto Rep.n. 2734/1401  
STATUTO**

**DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA LONGEVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER  
L'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITA' ATTIVA"**

**1. Scopo ed attività**

È costituita, ai sensi delle norme contenute nel I libro del Codice Civile, l'Associazione recante la denominazione "ITALIA LONGEVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITA' ATTIVA".

L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Attività di studio e ricerca, con approccio interdisciplinare, alle problematiche dell'invecchiamento;
- Promozione e tutela della popolazione anziana con particolare riguardo al sostegno di stili di vita protettivi;
- Studio degli scenari epidemiologici e socio-economici connessi all'invecchiamento della popolazione;
- Promozione delle conoscenze per l'evoluzione dei modelli assistenziali e di cura per le comorbilità fragilità e disabilità dell'anziano;
- Integrazione socio-sanitaria e sviluppo dei servizi territoriali dedicati per la presa in carico e la continuità dell'assistenza;
- Formazione di specifiche competenze di base e avanzate, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di aggiornamento e formazione;
- Sviluppo di relazioni internazionali, per collaborazioni su progetti comuni, confronti culturali, interscambio di esperti ed operatori in formazione;
- Sviluppo dell'impiego di biotecnologie e sistemi telematici, informatici e domotici dedicati;
- Cura dei rapporti con l'industria italiana di settore al fine di potenziare l'attrattività della rete socio-sanitaria verso le aziende e favorire lo sviluppo di processi produttivi innovativi;
- Comunicazione con i cittadini, anche mediante portali informatici dedicati alla conoscenza del fenomeno dell'invecchiamento, con indicazione dei vari progressi ottenuti e delle scelte migliori per la prevenzione e cura degli anziani;
- Analisi degli aspetti socio-comportamentali ed economici dell'invecchiamento, con riguardo anche all'invecchiamento di genere;
- Sviluppo di una cultura di politica generazionale e familiare, come connotato preliminare per la partecipazione, l'autonomia,

Registrato a Roma 4

il 11 marzo 2020

n. 8296

l'autodeterminazione nella condotta di vita;

- Rimozione di stereotipi culturali vigenti con lo sviluppo di una nuova idea di invecchiamento, attenta anche al crescente portato delle diverse etnie.

## **2. Sede**

L'Associazione ha sede ad Ancona, Via Santa Margherita n. 5, presso l'IRCCS-INRCA.

È consentita la possibilità di istituire uffici anche in altre località purché nel territorio italiano, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea.

## **3. Finalità e durata**

L'Associazione non ha fini di lucro. In ragione di ciò l'Associazione non potrà distribuire utili sotto alcuna forma. L'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute nonché della Regione Marche.

Al fine di realizzare i propri scopi, l'Associazione potrà partecipare ad Enti o Società, nonché stipulare convenzioni con le Università, Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali, che operano in settori interessati alle attività e compiere ogni altra iniziativa e azione ritenuta utile e opportuna volta alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## **4. Associati**

4.1 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- SOCI FONDATORI;
- SOCI ADERENTI

4.2 Sono SOCI FONDATORI le Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato al procedimento di costituzione dell'associazione stessa.

4.3 Possono far parte dell'associazione nella qualità di SOCI ADERENTI, le organizzazioni cliniche e di ricerca di settore, le istituzioni o enti italiani ed esteri pubblici e/o privati, le organizzazioni non lucrative e le associazioni di pazienti la cui attività non risulti in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

4.4 La richiesta d'adesione all'Associazione sarà consentita ai soggetti che richiedano di farne parte con formale domanda scritta. Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo che comunica tempestivamente al nuovo associato l'accettazione o il rigetto della domanda.

Condizione essenziale per l'ammissione ad associato è il versamento della quota di ammissione nella misura che sarà deliberata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa annuale deliberata

dal Consiglio Direttivo per i soci aderenti comporta l'esclusione di diritto dall'Associazione.

Sono esentati dal versamento della quota associativa gli associati appartenenti alla categoria dei SOCI FONDATORI.

Resta ferma la facoltà di effettuare versamenti o contributi volontari.

I versamenti non sono ripetibili, in nessun caso potrà darsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.

È consentito al Presidente, sentito il Consiglio Direttivo che si esprimerà con parere non vincolante, accettare da parte della categoria dei SOCI FONDATORI contributi spontanei in denaro o in natura, ovvero in prestazioni professionali e/o scientifiche. L'adesione del Ministero della Salute all'Associazione non comporta il versamento di alcuna quota di adesione.

#### **5. Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio è costituito dai beni mobili o immobili acquisiti dall'Associazione e da quelli oggetto di donazioni, lasciti e legati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione inoltre potrà avvalersi delle seguenti risorse:

- a. contributi, in denaro o in natura, erogati per le attività da Ministeri, Regioni, da altre Amministrazioni statali e regionali e da Enti pubblici e italiani o internazionali, anche non soci;
- b. quote annuali versate dai SOCI ADERENTI;
- c. contributi, in denaro o in natura, erogati da istituzioni internazionali in relazione ad accordi di collaborazione;
- d. finanziamenti o contributi o sponsorizzazioni provenienti da Enti e/o Soggetti con i quali sussiste un rapporto di collaborazione nell'ambito del perseguimento dello scopo sociale;
- e. proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con amministrazioni e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, anche non soci;
- f. donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;
- g. contributi, in denaro o in natura erogati per le attività da Enti privati italiani o internazionali e da aziende, anche non soci.

#### **6. Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea degli associati
- d) il Segretario Generale
- e) il Direttore Generale, ove nominato
- f) l'Advisory Board, ove nominato
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

I compensi spettanti per lo svolgimento della funzione specifica e dovuti ai soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma precedente, sono determinati dall'Assemblea degli Associati, salvi il rimborso delle spese documentate per riconosciuti motivi di servizio, nonché gli onorari spettanti per particolari incarichi assegnati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

## **7. Il Presidente**

7.1 Il Presidente è nominato dal Ministro della Salute previa intesa con il Presidente della Regione Marche ed è scelto tra personalità con riconosciute competenze gestionali.

7.2.1 Al Presidente spettano le seguenti competenze:

- detiene la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive gli atti del Consiglio Direttivo;
- assume le decisioni inerenti l'amministrazione;
- nomina il Segretario Generale;
- adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- adotta i provvedimenti delegati dal Consiglio Direttivo;
- assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione ove presenti;
- sovrintende alle attività dell'Associazione;
- partecipa alle riunioni dell'Advisory Board, ove nominato, con voto consultivo.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rinominato. In caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

## **8. Consiglio Direttivo**

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente, nel seguente modo designati:

- un membro dall'IRCCS-INRCA;
- due membri, dei quali uno, ai sensi del precedente art. 7, con funzioni di Presidente saranno nominati dal Ministro della Salute;
- un membro sarà nominato dalla Regione Marche;
- almeno un membro dall'Assemblea degli associati.

8.2.1 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

8.2.2 Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti competenze:

- redazione del rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- proposta di determinazione dei compensi da riconoscere al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ove

nominato, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei conti, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- determinazioni, sentito il parere dell'Advisory Board, ove nominato, in ordine alle attività scientifiche;
- regolamentazioni in materia di convenzioni e contratti;
- deliberazioni su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione;
- ammissione di nuovi associati e recessi;
- decisione in merito alla necessità di attivare il ruolo di Direttore Generale, scegliendone il soggetto incaricato e proponendone il compenso.

8.3.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

8.3.2 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

8.3.3 Qualsiasi proposta di modifica statutaria, da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione, dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei componenti.

8.4.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

8.4.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede legale o in altra località italiana da indicarsi nell'avviso di convocazione; possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Nei casi di riunioni del Consiglio Direttivo tenutesi in videoconferenza o audioconferenza il Presidente ed il Segretario dovranno inderogabilmente trovarsi nello stesso luogo fisico indicato nell'avviso di convocazione, luogo ove si intenderà riunito il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, un Vice Presidente facente funzioni del Presidente in caso di sua assenza. I Consiglieri che per qualunque causa cessano dalla carica prima della scadenza prevista dallo Statuto sono sostituiti con decisione adottata dagli enti che li hanno nominati ai sensi dell'articolo 8.1. I nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza di durata dei Consiglieri che essi hanno sostituito.

## **9. Segretario Generale**

9.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente.

9.2 Al Segretario Generale spettano le seguenti competenze:

- assicurare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, ove presenti;
- coordinare le attività dell'Associazione, sia con gli organismi istituzionali, che con gli enti esterni, pubblici e privati
- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- dare esecuzione effettiva alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alle direttive del Presidente, qualora non sia prevista la competenza di altro organo per previsione statutaria o per volontà del Consiglio Direttivo stesso;
- funzioni di supporto all'attività del Consiglio Direttivo per le relazioni con l'esterno;
- la predisposizione tecnica degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo e la verbalizzazione delle riunioni di detto organo;
- gestione ed organizzazione logistica delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- attività di segretariato ed organizzazione delle attività dell'Associazione.

#### **10. Il Direttore Generale**

10.1 Il Consiglio Direttivo può prevedere l'inserimento di un Direttore Generale, al quale spettano tutte le competenze specifiche che il Consiglio Direttivo assegnerà in sede di delibera di nomina.

#### **11. L'Assemblea degli Associati**

11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta motivata, almeno un decimo degli associati precisando l'argomento da inserire all'ordine del giorno.

11.2 L'Assemblea si riunisce ad Ancona o in altra località italiana da indicarsi nell'avviso di convocazione per deliberare sulla proposta di rendiconto della gestione presentata dal Consiglio Direttivo, sulle nomine di sua competenza e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

In particolare, all'Assemblea spetta deliberare in merito a:

- l'approvazione delle linee strategiche e programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale istituzione di uffici dell'Associazione, anche in altre località, purché nel territorio italiano;
- la fissazione della quota associativa annuale;
- la nomina del Consiglio Direttivo, fissandone il numero di componenti, tenuto conto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8.1 del presente statuto;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto

e in conformità a quanto previsto dall'art. 13.2 del presente statuto;

- la determinazione dei compensi per: i membri del Consiglio Direttivo; del Segretario Generale; del Direttore Generale, ove nominato; i membri dell'Advisory Board, ove nominato; i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; fermo quanto previsto in tema di rimborso delle spese documentate per riconosciuti motivi di servizio e degli onorari spettanti per particolari incarichi assegnati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
- l'approvazione del rendiconto di gestione;
- l'approvazione e la modificazione dello statuto e di regolamenti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore, nonché la determinazione di poteri e compensi dello stesso;
- ogni argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'attenzione dell'Assemblea stessa;
- i ricorsi proposti dagli associati avverso provvedimenti di esclusione pronunciati dal Consiglio Direttivo.

11.3 La data prevista per la prima e la seconda convocazione, e l'ordine del giorno dell'Assemblea e le modalità di partecipazione sono comunicati per lettera raccomandata ovvero con quegli altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni e che diano certezza dell'avvenuto recapito inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

11.4 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non associata, purché munita di regolare delega scritta che verrà conservata agli atti dell'associazione. Ogni delegato potrà avere una sola delega.

11.5 L'assemblea si costituisce e delibera nei termini e nei modi di cui agli art. 20 e 21, del cod. civ.

11.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza l'Assemblea, all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un presidente per la singola assemblea. Il Segretario Generale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal Segretario Generale.

11.7.1 Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare lo scopo dell'associazione stabilito dal precedente articolo 1.

11.7.2 Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli

associati ed il consenso della maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea degli associati approva il rendiconto della gestione garantendone l'equilibrio finanziario.

Determina, su proposta del Consiglio Direttivo, i compensi di tutti i componenti degli organi di cui all'art. 6).

11.8. Le adunanze dell'Assemblea possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Dovranno tuttavia essere presenti fisicamente almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuta l'Assemblea.

## **12. Advisory Board**

12.1 L'Advisory Board, ove nominato, è un organo consultivo composto da un numero variabile di membri, comunque non superiore a 5 (cinque), scelti e nominati tra professionisti con un riconosciuto ruolo di prestigio nella ricerca nazionale ed internazionale di settore, nominati dal Consiglio Direttivo. L'IRCCS-INRCA esprime un componente dell'Advisory Board nella figura del proprio Direttore Scientifico.

I componenti rimangono in carica cinque anni.

L'Advisory Board costituisce l'organo di consulenza scientifica; a tal fine formula proposte ed esprime pareri qualificati sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Associazione ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Advisory Board, ove nominato, si riunisce e delibera senza vincoli di formalità.

## **13. Collegio dei Revisori dei Conti**

13.1 La revisione della gestione amministrativa contabile è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti nominato dall'Assemblea degli associati per un triennio, fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.

13.2 Esso è composto da un Presidente, scelto tra i Dirigenti del Ministero della Salute, da un membro designato dalla Regione Marche ed uno dall'Assemblea degli Associati, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

13.3 Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; certifica il risultato della gestione annuale definito in conformità con il metodo contabile adottato dal Consiglio Direttivo ed esposto nell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati; effettua verifiche di cassa



trimestrali; vigila sul mantenimento dell'equilibrio anche finanziario della gestione.

Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Il compenso dei membri del Collegio è stabilito dall'Assemblea che li nomina ed ha valore per la durata del mandato conferito.

#### **14. Gestione finanziaria**

L'attività sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali. L'esercizio di gestione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno una previsione di disponibilità e di uso di risorse finalizzata alla realizzazione delle attività scientifiche e dei programmi pluriennali, da comunicare all'Assemblea degli associati anche al fine della determinazione dei compensi degli organi di cui all'art. 6) ad esclusione del Collegio dei Revisori. L'Assemblea degli associati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva la proposta di rendiconto della gestione, evidenziando il dato di equilibrio finanziario raggiunto, predisposto dal Consiglio e presentato dal Presidente, contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

#### **15. Relazioni con il Ministero e la Regione Marche**

Il Presidente riferisce annualmente al Ministro della Salute e al Presidente della Regione Marche sull'andamento della gestione e sulle iniziative intraprese.

Il Ministro può disporre lo scioglimento degli organi dell'Associazione in caso di:

- gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie che regolano l'attività sociale;
- il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20% del patrimonio per tre esercizi consecutivi, senza giustificato motivo;
- evidente impossibilità al funzionamento degli organi.

In tali evenienze il Ministro, d'intesa con il Presidente della Regione Marche, nomina un Commissario ad acta con il compito di sanare la situazione di irregolarità e ricostituire gli organi ordinari.

#### **16. Scioglimento e Liquidazione**

L'Associazione si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinando poteri e compenso.

Una volta esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio ed i beni residui saranno devoluti, con deliberazione assembleare ai

sensi del precedente comma, ad altri enti o istituzioni, pubbliche o private, che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Si applicano in quanto compatibili le norme in materia di scioglimento e liquidazione delle società di persone.

#### **17. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e del D.P.R. n. 361/2000 in quanto applicabili.

#### **18. Norme Transitorie**

18.1 Le modifiche apportate allo Statuto, se non diversamente statuito in sede assembleare, entrano in vigore al momento della loro approvazione.

18.2 Le nomine vigenti al momento dell'approvazione delle modifiche restano valide ed efficaci fino al sopraggiungere della nuova scadenza.